



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prot. N. 0006030

del 09/11/2021

Ordinanza n. 46/21

Class. 6.7

OGGETTO: Taglio piante su proprietà confinanti alle strade Provinciali e Comunali.

IL SINDACO

Richiamato l'analogo provvedimento (ordinanza n. 13 del 26/03/2021);

Viste le richieste pervenute da parte della Provincia del VCO, prot. n. 3305 del 25/02/2020 e n. 5916 del 04/11/2021 e dalla Prefettura VCO prot. n. 34071 del 23/10/2013, circa la necessità di attuare quanto previsto dagli artt. 16 - 29 e 31 del Codice della Strada a salvaguardia della viabilità e la pubblica incolumità;

Accertato che sui fondi privati in fregio alle strade Provinciali e Comunali nel territorio del Comune di Montecrestese sono presenti piante di alto fusto poste a ridosso del ciglio stradale con ramificazioni protese sulla sede viabile o con alberi inclinati/pericolanti sulle strade specificate; Rilevato che tali piante e relative ramificazioni possono in caso di caduta sulla strada creare pericolo e ostacolo al transito veicolare;

Ravvisata la necessità di ingiungere ai proprietari il taglio delle stesse e/o delle relative ramificazioni a tutela della pubblica sicurezza delle strade pubbliche interessate;

Richiamata la circolare Prefettura prot. n. 52698 del 29-12-09 (Protezione Civile-Taglio piante sulla strada);

Visti gli artt. 16 - 29 - 31 e 211 del D. Lgs. 30-04-92 n. 285 (nuovo C.d.S.);

Visto l'art. 26 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di attuazione);

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

ORDINA

Ai proprietari o comproprietari responsabili in solido dei terreni su cui insistono piante e relative ramificazioni protese sulle strade Provinciali e Comunali nel territorio del Comune di Montecrestese il taglio delle stesse per le motivazioni addotte in premessa **entro il termine di 08 gennaio 2022.**

Si avverte che, in caso di mancato adempimento, le operazioni sopraelencate potranno essere eseguite d'ufficio da parte dell'amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico dei proprietari interessati e comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 173,00 ai sensi del art. 29 Codice della Strada.

L'uff. di Polizia Municipale è incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

Copia dell'atto è inviata per conoscenza alla Prefettura, alla Provincia del V.C.O. ed al Corpo Forestale dello Stato stazione di Domodossola.

Si ricorda che i proprietari dei fondi sono responsabili civilmente e penalmente dei danni che si potrebbero verificare a persone e mezzi transitanti sulla rete stradale causati dalla mancata osservanza della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Piemonte entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

MONTECRESTESE,

09 NOV 2021

IL SINDACO
(Renato PUNCHIA)